



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Dpr 24.06.1998 n. 249

Dpr 21.11.2007 n. 235

CM 5274 del 11/07/2024

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 (Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249/1998)

Delibera 108 del CDI del 4/11/2025

Art. 1 – Principi generali

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, tranne nei casi in cui siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o quando la frequenza possa costituire un rischio per l'incolumità delle persone o pregiudizio allo svolgimento del servizio scolastico. Le sanzioni disciplinari incidono solo sul voto di comportamento e non sulle valutazioni delle singole discipline.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

7. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola individua i docenti incaricati di realizzare le attività.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso strutture ospitanti, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini

dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

9. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

10. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

11. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 2 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

12. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.2 - Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi correttivi

Sono previsti i seguenti interventi disciplinari:

S1. Richiamo verbale.

S2. Consegna da svolgere in classe.

S3. Consegna da svolgere a casa.

S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza del docente.

S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.

S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente / annotazione sul Registro elettronico.

S7a. Ammonizione scritta sul Registro elettronico (Nota disciplinare) portata a conoscenza dei genitori.

S7b. Ammonizione scritta sul Registro elettronico (Nota disciplinare) portata a conoscenza dei genitori, con sequestro del cellulare.

S8. Esclusione dalla partecipazione a specifiche attività didattiche (laboratori, progetti, uscite didattiche, viaggi di istruzione).

S9. Sospensione dalle lezioni fino a due giorni.

S10. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.

S11. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.

Art.3 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7b.

2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S7b.

3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S10. Il Consiglio di classe, comprensivo della presenza dei rappresentanti dei genitori, viene convocato entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore di classe.

4. Il Consiglio di istituto può irrogare la sanzione S11; viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore del Consiglio di Classe.

Art.4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- verbalmente al docente o al Dirigente scolastico per le sanzioni da S1 a S7b;
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, per le sanzioni da S8 a S11.

2. In caso di utilizzo non autorizzato del cellulare, lo stesso viene sequestrato dal docente che commina la sanzione. In questo caso all'alunno verrà richiesto di spegnere il dispositivo. Esso verrà poi posto in busta chiusa con nome cognome e classe dell'alunno e custodito nella cassaforte della segreteria scolastica. I genitori/tutori dell'alunno potranno ritirarlo presso gli uffici dopo aver preso visione della nota disciplinare.

3. Nei casi previsti per le sanzioni da S8 a S11 i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera scritta nella quale dovranno essere indicati la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

4. Gli organi collegiali deliberano la sanzione senza la presenza dello studente e dei suoi genitori, avendo presente quanto indicato ai punti 7, 8 e 9 dell'art. 1 del presente regolamento.

5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare tempestiva comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art.5 - Corrispondenza tra mancanze e sanzioni

Ritardi ripetuti da S1 a S7a

Ripetute assenze saltuarie non giustificate da S1 a S7a

Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7a

Non rispetto delle consegne a casa da S1 a S7a

Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S7a

Uso del cellulare non espressamente autorizzato S7b

Disturbo delle attività didattiche da S1 a S11

Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri da S1 a S11

Violenze psicologiche verso gli altri da S1 a S11

Violenze fisiche verso gli altri da S6 a S11

Reati e compromissione dell'incolumità delle persone S9 e S11.

Qualora la mancanza si riferisca agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art.6 - Organo di garanzia e impugnazioni

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti, due genitori e un componente del personale ATA, indicati dal Consiglio di Istituto anche all'esterno dell'organo collegiale

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva; il ricorso deve essere presentato per iscritto al Dirigente Scolastico, Presidente dell'organo di garanzia, entro quindici giorni dalla consegna della comunicazione relativa alla sanzione comminata.

3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta,

il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta,

5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente,

7. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.

8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art.7- Disposizioni finali

Il presente regolamento può essere applicato esclusivamente per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Costituisce documento orientativo per l'assegnazione di sanzioni agli alunni di scuola primaria, per i quali si escludono in ogni caso le sanzioni S9, S10 e S11.